



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia

Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738

WWW.ICCOMOPRESTINO.COM.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT -

PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT

CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N



Prot.n. 0006680/II.2

Como, 22/08/2023

Al Personale Docente

Al DSGA

Al sito

Agli atti

Oggetto: **SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI – CRITERI DI SUDDIVISIONE DEGLI ALUNNI nelle classi**

La necessità di garantire il servizio durante l'orario scolastico, proporzionale per intensità di vigilanza e cura, rispetto all'età degli alunni, comporta per il dirigente scolastico in qualità di garante della gestione unitaria, di adottare misure organizzative, gestionali e contrattuali puntuali e razionali, che costituiscono dovere per i destinatari delle medesime

In tema di contratto integrativo si rammenta il contenuto dell'art. 19 CII come attualmente vigente:

Scuola dell'infanzia

Considerata la necessità di coprire l'intero orario di apertura, la sostituzione dei docenti assenti dovrà avvenire tempestivamente con nomina di personale supplente quando il numero dei bambini presenti lo rende necessario, fatto salvo l'eventuale ricorso alla disponibilità di prestazione di ore eccedenti del personale in servizio.

Scuola primaria e secondaria

Nel caso di sostituzione di personale supplente assente fino a cinque giorni si procede come segue:

- **Utilizzo dell'organico dell'autonomia**

- **Eventuale utilizzo di frazioni orarie residue disponibili nel plesso (da permessi brevi fruiti) – rispetto ai quali occorre tenere una registrazione**
- **Assegnazione di ore eccedenti**
- **Divisione degli alunni in altre classi compatibilmente con limiti numerici stabiliti dalla norma.**

Allo stato attuale, da recenti misure effettuate, le aule degli edifici sul territorio di Como, hanno una superficie di circa **56 metri quadrati**, le aule sul territorio di San Fermo, di **circa 45 metri quadrati**.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni sopraindicate si procederà alla nomina del supplente nei termini previsti dalla normativa.

In caso di **eventi straordinari** gli insegnanti, che hanno espresso la loro **disponibilità**, anche se impegnati in attività programmate dal collegio docenti per l'arricchimento dell'offerta formativa identificata nei progetti riguardanti il recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento anche con riferimento ad alunni stranieri) saranno chiamati a sostituire i colleghi assenti.

Per tutti gli ordini di scuola

In casi eccezionali, qualora non si riesca ad adottare nessuno dei provvedimenti sopra elencati, gli alunni vengono **ripartiti** tra le classi, dovendosi comunque assicurare la vigilanza.

Il Collegio dei Docenti nell'ambito della sua competenza stabilisce i criteri di massima della suddivisione in gruppi: allo stato "ordine alfabetico" – metà classe/un gruppo.

Si rimette alla delibera del Collegio la modifica, mantenimento o integrazione del criterio attuale.

E' stato più volte segnalato che l'estemporaneità del ricorso alla divisione, provoca in alcuni casi una flessione della qualità del servizio. Tale circostanza potrebbe essere ovviata predisponendo – in piena libertà didattica – brevi percorsi multimediali da proporre agli alunni (clip video, film adatti all'età, documentari didattici)

La comunicazione ai docenti relativa alla **disponibilità nella prima ora di lezione**, per la sostituzione di colleghi assenti dovrà essere effettuata di norma il giorno precedente, per tutte le altre ore nel modo più tempestivo possibile.

Quanto ai docenti di Sostegno valga come principio fondamentale quanto espresso nella nota n. 7490/2017 UST di Como:

fonti normative di riferimento:

- la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", nella quale si ribadisce che **"l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione**, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto"
- la nota ministeriale 9839 dell'8 novembre 2010 dove si legge "Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili", per i quali occorre esplicito ordine di servizio del Dirigente scolastico che ne assume la diretta responsabilità.

Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del **docente di sostegno** che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare.

Utilizzare dunque l'insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile affidatogli, presupposto questo di liti giudiziarie difficilmente fronteggiabili da parte dell'Amministrazione per gli evidenti risvolti anche penali.

Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curricolare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione.

Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il **pubblico servizio** per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curricolare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.

Si fornisce di seguito una casistica:

1. Supplenza in classe diversa da quella di contitolarità, quando l'alunno disabile è **presente** a scuola → rischio infrazione penale, occorre ordine di servizio scritto, responsabilità del DS
2. Supplenza nella propria classe di contitolarità, quando è **presente** l'alunno disabile ed è assente il docente curricolare → occorre ordine di servizio, viene però soppresso il diritto all'inclusione dell'alunno disabile
3. Supplenza in classe diversa da quella di contitolarità quando l'alunno disabile è **assente** → il docente di sostegno è contitolare nella classe assegnata, il suo impiego in altre classi non è permesso in quanto infrange il principio di corresponsabilità nella vigilanza degli alunni assegnati
4. Supplenza nella propria classe di contitolarità, quando l'alunno disabile è **assente** ed è assente il docente curricolare → unico caso di possibilità di supplire colleghi assenti

Pertanto è auspicabile che un discreto numero di docenti si renda disponibile a sostituire i colleghi assenti nei limiti previsti dal Contratto, anche con incentivo sulla disponibilità per la prima ora di lezione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Convenga

Documento firmato digitalmente